

# **STATUTO DEL CORPO ITALIANO DI SAN LAZZARO - OdV**

**ART. 1**  
**(Denominazione, natura giuridica e principi fondamentali)**

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**Corpo Italiano di San Lazzaro - OdV**", da ora in avanti denominata "associazione", con durata illimitata.
2. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
3. Il Corpo Italiano di San Lazzaro è parte integrante della Lazarus Union, Organizzazione Non Governativa internazionale con sede centrale a Vienna, riconosciuta dalle Autorità austriache (ZVR 023914681) ed avente Status Consultivo Generale presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Corpo Italiano di San Lazzaro è l'associazione, nell'ambito del territorio nazionale italiano, autorizzata ad utilizzare il logo e gli emblemi ufficiali della Lazarus Union, come previsto e riconosciuto dallo Statuto internazionale nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi della Lazarus Union. Il Corpo Italiano di San Lazzaro può autorizzare e concordare l'uso di logo ed emblemi da parte di associazioni affiliate o associate.
4. Il Corpo Italiano di San Lazzaro rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali della Lazarus Union, di seguito riportati:
  - a) Tolleranza;
  - b) Umiltà;
  - c) Misericordia;
  - d) Carità.

**ART. 2**  
**(Sede e simbolo)**

1. La sede legale ed amministrativa del Corpo Italiano di San Lazzaro è in Corso Amedeo di Savoia 218 Napoli.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.
3. Il simbolo del Corpo Italiano di San Lazzaro è lo Scudo del Corps Saint Lazarus International (CSLI), presente su tutte le divise internazionali e nazionali della Lazarus Union. Lo scudo araldico, di tipo Sannita, tagliato, con gli smalti dell'uno nell'altro, contrassegna coloro che svolgono servizio attivo presso l'Associazione. Il colore verde, come le croci ottagonali, sono un richiamo all'Ordine di San Lazzaro, ai suoi valori ed alla tradizione cavalleresca che essa rappresenta. L'oro è simbolo delle virtù spirituali della carità (uno dei quattro principi della Lazarus Union) e della giustizia e delle qualità mondane della felicità e della nobiltà. Sopra lo scudo è riportata la scritta "CSLI" ad indicare l'acronimo "Corps Saint Lazarus International". L'utilizzo del simbolo, per tutti gli associati, è disciplinato da specifico Regolamento.
4. Gli organi nazionali del Corpo Italiano di San Lazzaro assicurano la tutela del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzazione da parte degli associati.

**ART. 3**  
**(Scopo, finalità e attività)**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

- acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".
2. L'obiettivo e missione istituzionale del Corpo Italiano di San Lazzaro è quello della costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona ispirandosi ai principi di democraticità, uguaglianza, solidarietà umana e perseguendo finalità di volontariato, protezione civile, sociali, civili e culturali. Il Corpo Italiano di San Lazzaro partecipa al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) indetti dalle Nazioni Unite.
3. Per raggiungere questi obiettivi il Corpo Italiano di San Lazzaro si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare delle seguenti attività:
- a) riduzione dei disastri attraverso attività di protezione civile, formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema nonché promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile;
  - b) attività sociali in supporto alle fasce più fragili della popolazione (in particolare minorenni e donne), ovvero attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
  - c) attività culturali, artistiche o ricreative ovvero di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico e paesaggistico. Sono incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
  - d) sviluppo umano dei volontari attraverso attività che possano garantire livelli sempre più elevati di efficienza e trasparenza volte a rafforzare e sviluppare la rete di volontari;
  - e) attività internazionali, anche in coordinamento con la Lazarus Union, ovvero di cooperazione allo sviluppo, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
  - f) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
  - g) servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
  - h) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
  - i) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - j) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  - k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, nonché prevenzione della violenza interpersonale e di genere promuovendo studi, ricerche ed iniziative di vittimologia, criminologia, psicologia, sociologia e giuridiche;
  - l) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia e dei minorenni, interventi per la prevenzione di abusi, violenze ed ogni altra manifestazione lesiva dei loro diritti;
  - m) monitoraggio dell'attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;

- n) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti delle associate;
  - o) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  - p) redazione di codici di comportamento per le proprie associate;
  - q) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per le proprie associate;
  - r) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti delle proprie associate, ai fini della legislazione vigente;
  - s) collaborare con altre associazioni analoghe a livello nazionale e internazionale;
  - t) promuovere l'innovazione artistica – tecnologica, i linguaggi espressivi, la realizzazione di lavori audiovisivi, cinematografici, musicali, fotografici, artistici in senso ampio.
4. Per il perseguimento delle proprie finalità il Corpo Italiano di San Lazzaro può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali.

#### **ART. 4 (Soci e ammissione)**

1. Sono Soci Ordinari dell'organizzazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che, ispirandosi alla Lazarus Union, condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
2. Sono Soci Volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 14, che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione;
3. Sono Soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che sostengono le finalità associative tramite il versamento di una quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Socio Sostenitore non è sottoposto ai doveri previsti per il Socio Ordinario e non esercita i relativi diritti, ma può partecipare ai momenti aggregativi dell'Associazione.
4. Sono Soci Emeriti quei soci che, all'atto della loro cessazione delle attività, si siano particolarmente distinti nell'espletamento del proprio servizio. Il Socio Emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il Socio Ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi della Associazione.
5. Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, che si siano distinte nel settore del volontariato o per attività di rilevante interesse e valore sociale. Il Socio Onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il Socio Ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi della Associazione.
6. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
9. I requisiti, le procedure di ammissione e di nomina per tutte le tipologie di Soci avvengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale.

#### **ART. 5 (Diritti, doveri e responsabilità degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

3. Responsabilità e doveri degli associati:

- a) Ogni associato, individuale o collettivo, si impegna: al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione, a contribuire al buon nome e prestigio del Corpo Italiano di San Lazzaro, ad ottemperare nel miglior modo possibile agli impegni assunti nel rispetto della dignità e dell'integrità di ciascuna persona sia essa parte dell'associazione o ad essa esterna, a collaborare, per quanto nelle proprie possibilità, nell'interesse collettivo e per il miglioramento delle comunità nelle quali viviamo.
- b) Le associazioni ed organizzazioni associate, in qualità di soci collettivi già registrati ed operativi con propri organi interni, hanno piena responsabilità, economica, tributaria e civile verso terzi, delle azioni ed attività intraprese e realizzate nella loro specifica autonomia. Si impegnano quindi a gestire con trasparenza e correttezza la propria associazione locale, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi generali e dei regolamenti del Corpo Italiano di San Lazzaro odv. Eventuali controversie sorte in relazione ad attività locali non coinvolgono il Corpo Italiano di San Lazzaro in quanto tale.

**ART. 6**  
**(Volontario e attività di volontariato)**

- 1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

**ART. 7**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o è coinvolto in gravi eventi di natura penale, può essere precauzionalmente sospeso, oppure escluso, dall'associazione secondo le procedure specificate nel Regolamento.
3. L'associato può recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le somme versate a titolo di quota associativa o di donazioni non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono usarne, simboli, insegne ed uniformi.

**ART. 8**  
**(Struttura territoriale)**

1. La struttura del Corpo Italiano di San Lazzaro si articola su tre livelli:
  - a) Nazionale (Corpo);
  - b) Regionale o interregionale (Distretti);
  - c) Locale (Gruppi o Delegazioni).
2. Le caratteristiche organizzative di ciascun livello sono descritte nel regolamento.

**ART. 9**  
**(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'associazione:
  - a) l'Assemblea Nazionale;
  - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
  - c) il Presidente Nazionale;
  - d) la Consulta Nazionale;
  - e) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - f) il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**ART. 10**  
**(Assemblea Nazionale)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
2. Agli associati che siano Enti del Terzo settore, potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, o a mezzo comunicazione telematica. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione, anche telematica, che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
  - a) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - b) approva il bilancio di esercizio;
  - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - d) delibera sulla esclusione degli associati;
  - e) delibera sulle modificazioni statutarie;
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  - i) discute le proposte della Consulta Nazionale.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea potrà aver luogo con riunione fisica oppure con modalità telematica a distanza.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.



## **ART.11 (Consiglio Direttivo Nazionale)**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Corpo Italiano di San Lazzaro in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;
  - b) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - c) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - d) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - h) delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;
  - i) fissa le quote sociali annuali e l'importo della tessera associativa nazionale;
  - j) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;
  - k) istituisce i Gruppi e le Delegazioni CSLI;
  - l) concede e revoca l'utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo;
  - m) coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale;
  - n) decide sulle proposte di commissariamento avanzate dai Consigli Direttivi Locali;
  - o) può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti del Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
  - p) può autorizzare la costituzione dei Distretti, indicando la competenza territoriale;
  - q) appronta i regolamenti e cura il loro aggiornamento.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per più mandati. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale. Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 12 (Presidente Nazionale)**

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante del Corpo Italiano di San Lazzaro.
2. Il Presidente Nazionale:

- a. rappresenta il Corpo Italiano di San Lazzaro sia in Italia che all'estero;
  - b. rappresenta tutti i Soci del Corpo Italiano di San Lazzaro;
  - c. cura, coadiuvato dal Comandante di Corpo, i rapporti con gli altri Corpi nazionali e gli organi della Lazarus Union, e siede nei relativi consessi come rappresentante del Corpo Italiano di San Lazzaro;
  - d. cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri enti ed associazioni esterne.
3. Il Presidente Nazionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Consiglio Direttivo Nazionale, e al Comandante di Corpo.
  4. Il Presidente Nazionale è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica quattro anni e può essere rieletto. Le modalità di elezione sono stabilite in specifico regolamento elettorale.
  5. Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno metà dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale, e l'immediata indizione delle elezioni.

### **ART. 13 (Consulta Nazionale)**

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai rappresentanti dei Gruppi, dei Distretti e delle Delegazioni.
2. La Consulta Nazionale si riunisce, di norma, due volte all'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti ne avveda la necessità.
3. La Consulta Nazionale:
  - a) assicura il costante coordinamento e la leale cooperazione fra il livello nazionale ed i livelli territoriali del Corpo Italiano di San Lazzaro;
  - b) esprime un parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Comandante di Corpo;
  - c) propone ed esprime pareri sui regolamenti interni del Corpo Italiano di San Lazzaro.

### **ART. 14 (Collegio Nazionale dei Probiviri)**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha dai tre ai cinque componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente.
2. Il Collegio delibera:
  - a) sui ricorsi dei Gruppi contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - b) sulle controversie, rimesse al suo giudizio, fra Gruppi ed organi del Comando Nazionale;
  - c) sulle controversie tra Gruppi.
3. Il suo giudizio è inappellabile.

### **ART. 15**

### **(Comitato Tecnico-Scientifico)**

1. Il Comitato svolge un ruolo di consulenza culturale e scientifica in relazione ai programmi definiti dal Corpo.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dello stesso, del Presidente Nazionale o dell'Assemblea Nazionale. L'appartenenza al Comitato è riservata a persone di provata competenza ed alto livello professionale o scientifico. Essere membri del Comitato costituisce un segno di apprezzamento e prestigio.
3. Il Comitato potrà al suo interno articolarsi in settori od aree disciplinari.

### **ART. 16 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 18 (Risorse economiche)**

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) proventi da attività di raccolta fondi;
  - f) le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi della Lazarus Union;
  - h) attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore).
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.
3. L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **ART. 19 (Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

#### **ART. 20 (Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di scioglimento del Corpo Italiano di San Lazzaro il suo patrimonio è destinato al sostegno di attività di volontariato o comunque di iniziative assistenziali di interesse sociale. In caso di scioglimento di un Gruppo associato il suo patrimonio viene devoluto, in via prioritaria, al Corpo Italiano di San Lazzaro odv.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 22 (Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

#### **ART. 23 (Norme finali e transitorie)**

1. Il Corpo Italiano di San Lazzaro – CSLI Italia in virtù della costituzione di questa Associazione sarà progressivamente sostituito nelle sue funzioni di coordinamento e riferimento nazionale della Lazarus Union dalla presente Associazione. Considerato che il Corpo Italiano di San Lazzaro – CSLI Italia è già iscritto presso le Autorità locali esso continuerà a svolgere le sue attività in ambito territoriale prevalentemente in Campania o regioni limitrofe ma garantirà continuità agli accordi, protocolli e convenzioni precedentemente sottoscritti.
2. All'interno del Corpo Italiano di San Lazzaro – CSLI Italia, regolarmente registrato come Organizzazione di Volontariato, vi è la presenza di più Gruppi CSLI che, pur non avendo autonomia giuridica o patrimoniale, godono di autonomia gestionale dovuta a convenzioni specifiche con realtà istituzionali locali. Per tale motivo, il Corpo Italiano di San Lazzaro – CSLI Italia, nel rispetto delle obbligazioni previste dallo Statuto e dai regolamenti

associativi del Corpo Italiano di San Lazzaro - OdV, essendo formato da più Gruppi, afferenti giuridicamente ad un'unica Organizzazione di Volontariato ed aventi un elenco Soci comune, ha diritto a più voti in seno all'Assemblea Nazionale in relazione ai Gruppi già attivi.

3. Il Corpo Italiano di San Lazzaro - Distretto Toscana viene equiparato a tutti gli effetti del presente Statuto ad un Gruppo CSLI operante sul territorio della provincia di Livorno.
4. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione del presente Statuto sono approvati i seguenti regolamenti:
  - a. Regolamento elettorale;
  - b. Regolamento di contabilità ed organizzazione;
  - c. Regolamento sul finanziamento e le quote associative nazionali;
  - d. Regolamento sull'uso dell'emblema e sui patrocini;
  - e. Regolamento, sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari;
  - f. Codice etico e provvedimenti disciplinari;
  - g. Documento sulla politica di salvaguardia e tutela dei minorenni attuata dal Corpo Italiano di San Lazzaro;
  - h. Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti del Corpo Italiano di San Lazzaro;
  - i. Regolamento sulla costituzione di nuovi Gruppi CSLI.
5. Entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Statuto, il Presidente Nazionale provvede a indire l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri.